



ISTITUTO COMPrensIVO N. 1 –TECLA BALDONI – FORLÌ  
VIA GIORGINA SAFFI 12 – 47121 FORLÌ TEL. 054333345  
email:foic826006@istruzione.it - foic826006@pec.istruzione.it  
cod. mecc. FOIC826006 – cod. univoco UFCP6D – www.ic1forli.it



*l'innovazione possibile*



## **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

1. Premessa
2. Finalità
3. Commissione Intercultura
4. Fasi del protocollo di accoglienza
5. Criteri per l'assegnazione alla classe
6. Valutazione

### **1. PREMESSA**

Il Protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, per l'accoglienza degli alunni stranieri;
- Instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri,
- Favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all'interno della classe;
- Promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri;
- Diminuire l'insuccesso scolastico degli alunni stranieri;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture;
- Agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

### **2. FINALITÀ**

Il protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, per l'accoglienza degli alunni stranieri;
- Instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri;
- Favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all'interno della classe;
- Promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri,
- Diminuire l'insuccesso scolastico degli alunni stranieri;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture;
- Agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

### **3. COMMISSIONE INTERCULTURA**

La Commissione è composta da:

- Funzione strumentale per l'area intercultura/ alunni stranieri;
- docenti dei plessi

I compiti della Commissione sono:

- Il monitoraggio degli alunni stranieri presenti nel Circolo;
- La stesura di una scheda di rilevazione dei dati, al fine di facilitare l'inserimento dell'alunno;

- L'analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell'a.s.;
- La ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti;
- La stesura e l'eventuale revisione del Protocollo;
- L'attuazione di attività di recupero linguistico, attraverso l'individuazione di risorse interne (insegnanti L2) ed esterne (mediatore culturale, insegnanti specialisti Italiano L2);
- Il coordinamento degli insegnanti impegnati nell'alfabetizzazione;
- La presa visione e la divulgazione della normativa esistente.

#### 4. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

##### 4.a Fase amministrativa

COSA	CHI	QUANDO
<b>Accoglienza della famiglia dell'alunno straniero:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riceve la famiglia;</li> <li>• rimanda la famiglia alla segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative.</li> </ul>	Il Dirigente	Al primo contatto con la scuola.
<b>Iscrizione dell'alunno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornisce il modulo per l'iscrizione, (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta relativa all'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica;</li> <li>• richiede la documentazione necessaria;</li> <li>• consegna il mini P.O.F. sull'organizzazione della scuola, nella lingua di appartenenza</li> </ul>	La segreteria, ovvero l'incaricato di segreteria responsabile del rapporto con gli alunni stranieri.	Al primo contatto con la scuola.

##### 3.b Fase comunicativo – relazionale

COSA	CHI	QUANDO
<b>Comunicazione dell'avvenuta iscrizione al coordinatore di classe.</b>  <b>Inserimento provvisorio in una classe (in base ai criteri di assegnazione degli alunni alla classe)</b>	Il dirigente	Al momento dell'iscrizione.
<b>Primo colloquio con i genitori</b>  Raccolta di informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• conoscenze linguistiche;</li> </ul>	Gli insegnanti della classe di assegnazione	Nei giorni immediatamente successivi al primo contatto con la scuola.



Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394 *“i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto*

- a) *dall’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;*
- b) *dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;*
- c) *del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;*
- d) *del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”*
- e) *delle singole storie degli alunni migranti*

La Commissione Intercultura consiglia inoltre di:

- Distribuire il più possibile l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi;
- Tener conto del numero complessivo degli allievi di ogni classe;
- Scegliere possibilmente le classi meno problematiche (elevata presenza di alunni svantaggiati, con problemi disciplinari...)

## 6. VALUTAZIONE

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle ***linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione*** (circ. Min. n. 24 del marzo 2006 e successive):

Dall’emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.

Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell’art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...”.

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed educativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il “Consiglio di Classe” che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, diventa fondamentale conoscere, per quanto è possibile, la storia scolastica

precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contest, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra, o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.

Emerge chiaramente come, nell’attuale contesto normativo, vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione le seguenti diciture:

Primo quadrimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti, anche semplificati: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”</i></li> <li>• Altrimenti: <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana”</i></li> </ul>
Secondo quadrimestre	La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

### Riferimenti normativi

D.P.R. 722/82 art.1- C.M. 301/89 – C.M. 205/90 sull’Educazione Interculturale

Legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

Legge 6 marzo 1998, n. 40, *Legge sull’immigrazione* e Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* tutelano il diritto di accesso del minore straniero a scuola e pongono particolare attenzione all’accoglienza e all’integrazione;

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 45: riconosce ai minori stranieri il diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione di soggiorno;

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, nota come *Legge Bossi/Fini*, conferma le tutele previste dai citati riferimenti normativi;

- Legge 28 marzo 2003, n. 53, introduce i piani di studio personalizzati, che riguardano anche gli alunni stranieri;
  - Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: individua espressamente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per tutti;
  - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola: prevede azioni a sostegno dei docenti impegnati a favorire l'accoglienza e l'integrazione;
  - Indicazioni Nazionali allegate al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007 fanno esplicito riferimento all'educazione interculturale nell'erogazione dell'offerta formativa.
  - Circolare n. 24 1 marzo 2006, *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*;
- C.M. 28 del 15/03/2007 Norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato.
- Circolare 8 gennaio 2010, n. 2, *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana***